



Piano annuale degli interventi per la cultura 2024	DGR n. 195 del 27 febbraio 2024
LR 16 maggio 2019, n. 17	art. 4 e art. 35
BANDO SPETTACOLO DAL VIVO PROFESSIONISTICO	

Bando per la concessione di contributi a sostegno di attività annuali dei soggetti operanti nel territorio del Veneto nel settore dello spettacolo dal vivo professionistico.

Azione S4 del Piano annuale degli interventi per la cultura 2024

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Stanziamento

Art. 3 - Definizioni

Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

Art. 7 - Motivi di esclusione

Art. 8 - Spese ammissibili

Art. 9 - Spese non ammissibili

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento

Art. 11 - Istruttoria e valutazione

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi

Art. 13 - Graduatoria e concessione finanziamento

Art. 14 - Entità del contributo

Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione

Art. 16 - Obblighi di pubblicità

Art. 17 - Revoca del contributo

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - Finalità.

Il bando stabilisce i termini e disciplina criteri e modalità per l'erogazione di contributi regionali per attività di promozione e sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo professionistico, in attuazione degli articoli n. 4 e n. 35 della LR n. 17/2019 e del Piano annuale della cultura 2024, approvato con DGR n. 195 del 27 febbraio 2024.

Art. 2 - Stanziamento.

1. La dotazione finanziaria per l'azione è pari a Euro 500.000,00.

Art. 3 - Definizioni.

Ai fini del presente bando, si forniscono le seguenti definizioni:

- a) spettacolo dal vivo: attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, di circo contemporaneo, anche integrate tra loro;
- b) festival di spettacolo dal vivo: manifestazione o pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo;
- c) stagione: manifestazione o pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo che si svolgono in un arco temporale lungo e nell'ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, esclusivamente nell'ambito del settore del teatro, della musica e della danza;
- d) rassegna: manifestazione o pluralità di manifestazioni di spettacolo dal vivo che si svolgono in un arco temporale circoscritto e nell'ambito di un progetto culturale ben delineato, che può essere realizzato nel settore del teatro, della musica e della danza ovvero anche in più di uno di tali settori contemporaneamente;
- e) produzione di spettacoli dal vivo: attività professionale caratterizzata da rapporti contrattuali di lavoro o di dipendenza ovvero professionali remunerati, diretta a ideare e produrre spettacoli dal vivo.



Art. 4 - Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità.

1. Possono richiedere contributo:
 - a) Enti locali e altre Pubbliche amministrazioni del territorio regionale veneto;
 - b) Enti, Associazioni, Fondazioni, comprese le società cooperative e le imprese sociali ed altre realtà di natura privata legalmente costituite prive di finalità di lucro, compresi gli enti del Terzo Settore, con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste da statuto;
2. I richiedenti di cui alla precedente lett. b) devono:
 - a) essere regolarmente costituiti con atto pubblico o scrittura privata registrata;
 - b) avere come primarie finalità statutarie la produzione, ovvero promozione e organizzazione di attività di spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza, circo contemporaneo);
 - c) avere sede legale nel territorio della regione del Veneto al momento della presentazione dell'istanza e della liquidazione dell'eventuale contributo;
 - d) non essere già beneficiari, per il medesimo progetto, di un contributo assegnato dalla Regione del Veneto;
3. Non possono presentare istanza di contributo previsto dal presente bando i seguenti soggetti:
 - le Associazioni e Fondazioni operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo di cui la Regione del Veneto è socio ai sensi di apposite Leggi regionali;
 - i soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo finanziati ai sensi della L.R. n. 29 dicembre 2017, n. 45, art. 7 e della L.R. 19 febbraio 2007, n. 2 art. 66.
 - le Università, le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado nonché gli Enti di formazione;
 - le scuole di danza, per progettualità e attività di formazione;
 - le Pro Loco, le parrocchie e gli enti religiosi.
4. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
5. Ciascun soggetto deve dichiarare se ha presentato domanda di contributo per la stessa iniziativa ai sensi di altre leggi regionali o statali.
6. Ciascun soggetto richiedente deve essere il diretto organizzatore dell'attività, anche dal punto di vista fiscale.

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità dei progetti.

1. Sono ammissibili a contributo i progetti di spettacolo dal vivo professionistico che hanno i seguenti requisiti:
 - a) progetti consistenti in attività di produzione, produzione e distribuzione, programmazione, festival, rassegne, stagioni nell'ambito del teatro, della musica, della danza e del circo contemporaneo, inclusi festival, rassegne e stagioni a carattere multidisciplinare rispetto agli ambiti sopracitati.

I progetti, qualora racchiudano sia attività di produzione e distribuzione che attività di programmazione o concernenti rassegne, festival, etc, dovranno specificare in maniera chiara, ai fini della valutazione degli stessi, l'attività oggetto prevalente del progetto, anche rispetto al piano finanziario complessivo.
I progetti possono comprendere attività collaterali, ma non prevalenti o esclusive, quali, a titolo di esempio, laboratori, incontri, workshop, seminari.
 - b) prevedono un ammontare complessivo del valore del bilancio presentato (riferito alle spese ammissibili) pari o superiore ad euro 100.000,00;
 - c) prevedono, in sede di presentazione dell'istanza e anche di rendicontazione il cofinanziamento, con fondi propri del soggetto richiedente e/o altri fondi, del costo totale dell'attività, riferito alle spese ammissibili, per almeno il 50% dell'importo;



- d) siano avviati e compiutamente realizzati nel territorio della Regione del Veneto nel corso dell'anno 2024;
 - e) non siano finanziati anche ai sensi di altre leggi regionali del settore;
 - f) siano concernenti in via esclusiva all'ambito dello spettacolo dal vivo professionistico;
 - g) rivestano finalità pertinenti con quelle del presente bando;
2. Non sono ammessi in nessun caso progetti con attività che prevedano la realizzazione di un unico evento (ad esempio un singolo spettacolo teatrale, un singolo concerto, un singolo spettacolo di danza o di circo contemporaneo), o che prevedano attività di spettacolo di natura amatoriale, con riferimento sia all'organizzatore che all'esecutore di tali attività.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. La domanda, redatta nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, da formulare compilando il modulo disponibile alla pagina <https://www.culturaveneto.it/it/contributi-finanziamenti-regionali>, deve:
 - a) essere presentata utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica, disponibile nella sezione "Bandi Avvisi Concorsi" del sito istituzionale della Regione del Veneto e nel Portale Cultura Veneto.
 - b) essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa (in questo ultimo caso, deve essere trasmessa una copia in formato pdf del modulo sottoscritto).
2. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica fronte/retro di un valido documento d'identità del firmatario (in caso di firma autografa).
3. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
 - scheda progetto (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale);
 - piano finanziario del progetto con indicazione delle uscite e delle entrate, comprensivo del contributo richiesto (sul modello reso disponibile dall'Amministrazione regionale);
 - atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente redatto in forma pubblica e aggiornato o scrittura privata registrata se non già trasmesso all'Amministrazione regionale (sono esclusi gli Enti locali e le altre Pubbliche amministrazioni);
 - curriculum vitae dei titolari della direzione artistica, nonché dei componenti del nucleo artistico ed organizzativo;
4. I soggetti riconosciuti dal Ministero della Cultura quali percettori di contributo FNSV (sono esclusi i progetti di cui all'art. 44 del DM n. 332 del 27.07.2017), sono tenuti ad indicare gli estremi del decreto ministeriale di attribuzione del contributo.
5. I richiedenti devono pagare l'imposta di bollo, se dovuta (con le modalità descritte nel modulo di domanda).
6. La domanda di contributo, con gli allegati e l'elenco degli stessi, va trasmessa mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo della Direzione Beni Attività culturali e Sport, beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it
7. La domanda e tutti gli allegati dovranno riportare nell'oggetto la dicitura "Domanda di contributo - LR 17/2019, art. 4 e art. 35 – Bando spettacolo dal vivo professionistico".
Vanno applicate le regole di invio stabilite dalla Giunta regionale, consultabili sul sito istituzionale della Regione del Veneto all'indirizzo <https://www.regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>
8. La domanda va trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Art. 7 - Motivi di esclusione.

1. La domanda è esclusa in presenza di una delle seguenti condizioni:
 - a) presentata da parte di soggetti diversi da quelli indicati all'art. 4 del Bando;
 - b) priva di uno dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del Bando;
 - c) presentata oltre il termine o non trasmessa a mezzo PEC;
 - d) priva di valida sottoscrizione.



Art. 8 - Spese ammissibili.

1. Sono considerate ammissibili ai fini del presente Bando le spese di natura esclusivamente corrente sostenute dal soggetto richiedente che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva sono riconducibili all'attività oggetto della proposta progettuale e da ritenersi indispensabili alla sua realizzazione, nonché le spese generali e di funzionamento. In particolare sono ammissibili:

- a) le spese relative all'affitto dei locali per le attività oggetto del progetto;
- b) le spese di noleggio di attrezzature;
- c) le spese relative all'organizzazione delle manifestazioni;
- d) le spese per il personale amministrativo per la quota parte in cui è dedicato alla realizzazione dell'attività, entro il limite massimo del 10% del totale delle spese preventivate e successivamente rendicontate;
- e) le spese di produzione e di circuitazione (sostenute nel territorio regionale del Veneto);
- f) le spese inerenti alla comunicazione e alla promozione dell'attività;
- g) le spese generali sostenute dal soggetto proponente (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria, etc.) entro il limite massimo del 20% della spesa preventivata e successivamente rendicontata;
- h) le spese relative agli oneri SIAE;
- i) spese per l'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal richiedente, purché non recuperabili, e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del medesimo.

Art. 9 - Spese non ammissibili.

1. Non sono ammesse nel bilancio dell'attività, sia a preventivo sia a consuntivo, le spese di investimento nonché le seguenti tipologie di spesa:

- spese relative all'attività di formazione delle scuole di danza;
 - erogazioni liberali;
 - pagamento di multe e sanzioni;
 - pagamento di interessi passivi;
 - acquisto beni strumentali durevoli;
 - spese per la manutenzione straordinaria degli immobili;
 - spese per l'approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita;
 - quantificazione economica del lavoro volontario;
 - valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito;
 - compensazione tra debiti e crediti;
 - spese relative a prestazioni, noleggio di beni e fornitura di servizi da parte di soggetti che si trovino in situazioni di cointeressenza con il beneficiario del contributo.
2. Non è ammesso l'impiego del contributo regionale per l'assegnazione di contributi a soggetti terzi.

Art. 10 - Avvio del procedimento e responsabile del procedimento.

1. Ai sensi dell'art. 7 e 8 della L. n. 241/1990 si attesta che:

Amministrazione competente: Regione del Veneto - Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

Oggetto del procedimento: Bando per la concessione di contributi per azioni di promozione e sviluppo del sistema dello spettacolo dal vivo professionistico – anno 2023.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Arianna Bernardi, direttore U.O. Attività culturali e Spettacolo;

Data: la procedura istruttoria sarà avviata a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del presente Bando, e si concluderà entro il termine di 90 giorni.

Ufficio referente per la presa visione degli atti: Ufficio Spettacolo dal vivo – Tel. 041.279.5070 – .2688 - .3938

2. Il presente articolo vale a tutti gli effetti quale "comunicazione di avvio del procedimento", ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.n. 241/1990.

Art. 11 - Istruttoria e valutazione.

1. La struttura regionale competente verificherà l'ammissibilità delle domande, accertandone completezza e regolarità formale, nonché la presenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando.



2. Un Nucleo di valutazione, nominato dal Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, valuterà i progetti ammissibili sulla base dei criteri e punteggi evidenziati nella tabella all'art. 12 comma 1 di questo bando.

Art. 12 - Criteri di valutazione e punteggi.

1. Il Nucleo di valutazione attribuirà i punteggi in base ai criteri di seguito elencati definendo una graduatoria.

Caratteristiche del soggetto proponente (MAX 25 PUNTI)	Punti massimi
Competenza ed esperienza del soggetto proponente (valutata sulla base del numero di anni di svolgimento di attività di spettacolo dal vivo professionistico con programmazione propria regolare e continuativa al 31.12.2023)	FINO A 12 PUNTI
Sostenibilità economica della progettualità presentata (valutata attraverso la percentuale di cofinanziamento, oltre il 50%, della progettualità)	FINO A 8 PUNTI
Soggetto riconosciuto dal MiC quale percettore di contributo FNSV (ex FUS) - sono esclusi i progetti di cui all'art. 44 del DM n. 332 del 27.07.2017. (indicare gli estremi del decreto ministeriale di attribuzione del contributo)	PUNTI 5
Caratteristiche del progetto proposto (MAX 55 PUNTI)	Punti massimi
Qualità della direzione artistica e del nucleo artistico ed organizzativo (valutata in base ai curriculum vitae allegati all'istanza)	FINO A 10 PUNTI
Valenza dell'attività oggetto del progetto in termini di innovatività, sperimentazione, promozione di nuovi autori ed artisti (valutata sull'innovazione dei processi creativi, sull'impiego di linguaggi artistici contemporanei, sull'interazione tra gli stessi, sull'applicazione di nuove tecnologie, sulla valorizzazione di nuovi autori ed artisti)	FINO A 5 PUNTI
Coinvolgimento nelle attività oggetto del progetto di giovani artisti (under 35) (valutato sulla percentuale di giovani artisti under 35 impiegati nel progetto rispetto al totale)	FINO A 10 PUNTI
Strategia di promozione e comunicazione dell'attività oggetto del progetto (valutata sulla presenza e articolazione di un piano di comunicazione e promozione, anche attraverso l'utilizzo di comunicazione web aggiornata, di tecnologie digitali, social networks, etc.)	FINO A 7 PUNTI



<p>Valenza dell'attività oggetto del progetto in termini di formazione del pubblico e di attrattività per le nuove generazioni</p> <p>(valutata su specifiche attività di coinvolgimento dei pubblici attraverso l'utilizzo di metodologie di fruizione mirate ad instaurare nuovi rapporti di fiducia e alla formazione/crescita di spettatori, anche delle nuove generazioni, coinvolti e consapevoli)</p>	FINO A 10 PUNTI
<p>Promozione e valorizzazione in chiave turistica o di valorizzazione del patrimonio storico, naturalistico e architettonico regionale</p> <p><u>(VALUTAZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE O CONCERNENTI RASSEGNE, FESTIVAL, STAGIONI, ETC)</u></p> <p>(valutata sulla promozione e attrattività del territorio generate dal progetto, nonché sulla valorizzazione del patrimonio architettonico generata attraverso la realizzazione del progetto in sedi o centri di valore storico o attraverso azioni site-specific)</p>	FINO A 10 PUNTI
<p>Distribuzione degli spettacoli oggetto del progetto produttivo oltre i confini regionali e nazionali</p> <p><u>(VALUTAZIONE RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AI PROGETTI RELATIVI AD ATTIVITA' DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE)</u></p> <p>(valutata sulla capacità di distribuire il progetto produttivo oltre i confini regionali e nazionali - indicare il calendario e le sedi di rappresentazione degli spettacoli relativi al progetto produttivo previsti nel 2024 e nel 2025)</p>	FINO A 10 PUNTI
<p>Valore inclusivo e rilevanza sociale del progetto</p> <p>(valutate sulle azioni poste in essere dal progetto e sul grado di rilevanza delle stesse mirate al miglioramento dell'accessibilità, dell'inclusione sociale, della sostenibilità ambientale, in linea con gli obiettivi della Strategia di Sostenibilità e Legacy dei Giochi Olimpici e Paralimpici 2026)</p>	FINO A 3 PUNTI
TOTALE COMPLESSIVO PUNTEGGIO MASSIMO	PUNTI 80

2. A parità di punteggio assegnato, la priorità in graduatoria va, nell'ordine, ai progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore nei seguenti criteri:
- competenza ed esperienza del soggetto proponente
 - qualità della direzione artistica e del nucleo artistico ed organizzativo
 - valenza dell'attività oggetto del progetto in termini di formazione del pubblico e di attrattività per le nuove generazioni



- coinvolgimento nelle attività oggetto del progetto di giovani artisti (under 35)
- valenza dell'attività oggetto del progetto in termini di innovatività, sperimentazione, promozione di nuovi autori ed artisti

3. Non saranno ritenuti finanziabili i progetti che conseguono un punteggio complessivo inferiore a 30 punti.

Art. 13 – Graduatoria e concessione finanziamento.

1. Il Direttore della struttura regionale competente, preso atto degli esiti istruttori e della valutazione del Nucleo, approva con proprio Decreto la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché l'elenco dei progetti esclusi con la relativa motivazione.
2. A seguito dell'adozione del Decreto di cui al comma 1, con Deliberazione di Giunta regionale sono assegnati i contributi ai soggetti beneficiari sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Con il medesimo provvedimento la Giunta regionale provvede inoltre a quantificare il contributo concedibile ai soggetti risultati idonei in graduatoria ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili.
3. In caso di disponibilità di ulteriori risorse derivanti da rinunce o da nuovi stanziamenti di bilancio riconducibili alle finalità del bando, si procederà allo scorrimento della graduatoria con Decreto del Direttore della struttura regionale competente.
4. I soggetti beneficiari riceveranno formale notifica del contributo ed entro 10 giorni dovranno comunicare l'accettazione del contributo, decorsi i quali si intende accettato.

Art. 14 - Entità del contributo.

1. Il contributo regionale potrà coprire al massimo il 50% del costo complessivo del progetto riferito alle spese ammissibili a contributo. Il disavanzo rimarrà in carico al soggetto proponente e finanziato con fondi propri e/o terzi.
2. L'importo massimo del contributo concedibile è pari a Euro 50.000,00.
3. Il contributo richiesto in sede di istanza non deve essere superiore al massimo previsto al comma 2 del presente articolo.
4. L'entità del contributo è così determinato:

Punteggio acquisito	Entità del contributo concesso (nel limite massimo di Euro 50.000,00)
Punteggio da 80 a 60	fino al 100% del contributo richiesto
Punteggio da 59 a 40	fino al 50% del contributo richiesto
Punteggio da 39 a 30	fino al 30% del contributo richiesto
Punteggio inferiore a 30	Il progetto non è ammesso a contributo

5. I soggetti proponenti sono tenuti a dichiarare eventuali altri contributi richiesti/ottenuti per la medesima iniziativa, ferma restando la non cumulabilità di finanziamenti regionali concessi per lo stesso intervento.

6. In sede di rendicontazione, il contributo viene interamente confermato se si rendicontano spese pari ad almeno l'80% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario del progetto; qualora fossero rendicontate spese per un importo inferiore all'80% e superiori o uguali al 50% delle spese ammissibili previste dal piano finanziario il contributo verrà ridotto proporzionalmente, rideterminandone l'importo in base alla percentuale di diminuzione rispetto all'80%, fermo restando quanto previsto all'art. 5, comma 1, lett. c) (mantenimento della percentuale di cofinanziamento prevista nel piano finanziario presentato).

Esempio: se vengono rendicontate spese ammissibili per un importo del 75% rispetto a quelle previste dal piano finanziario, l'entità del contributo viene ridotta del 5% (percentuale di diminuzione rispetto all'80%). Qualora fossero rendicontate spese ammissibili inferiori al 50%, il contributo verrà revocato.



Art. 15 - Esecuzione, controlli e rendicontazione.

1. Il soggetto beneficiario attua l'intervento ammesso a finanziamento regionale secondo le modalità, nelle tempistiche e con le spese dichiarate in sede di domanda.
2. Ogni eventuale proposta di modifica sostanziale della progettualità di carattere eccezionale e imprevedibile, dovrà essere comunicata tempestivamente, con le relative adeguate motivazioni. Può essere autorizzata purché la variazione non incida sui requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 4 e 5, né sugli elementi che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 12 in misura tale da alterare l'ordine della graduatoria.
3. Il beneficiario, anche in corso d'opera, potrà essere soggetto a controlli e/o attività di monitoraggio da parte della Regione (ai sensi dell'art.71 del DPR n.445/2000).
4. Gli interventi beneficiari del contributo regionale dovranno essere **realizzati e rendicontati entro il 31.12.2024.**
5. Ciascun contributo sarà liquidato in soluzione unica, su presentazione della documentazione di rendicontazione elencata, redatta sui modelli predisposti dalla Direzione:
 - a) relazione dettagliata del progetto realizzato;
 - b) bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive (riferito alle spese ammissibili) relative al progetto;
 - c) elenco dettagliato delle spese sostenute per la realizzazione del progetto sino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato, con l'indicazione degli estremi dei documenti di spesa che devono essere necessariamente intestati al soggetto beneficiario del finanziamento, nonché, solo per gli Enti Locali e gli Enti pubblici, l'indicazione degli estremi dei mandati di pagamento;
6. Non si procede alla liquidazione del contributo al soggetto che risulti essere non in regola con le contribuzioni previdenziali (D.U.R.C.-Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Art. 16 - Obblighi di pubblicità.

1. I beneficiari dovranno evidenziare che l'intervento è stato realizzato con il contributo regionale, qualunque siano i mezzi e i supporti usati per pubblicizzarlo e promuoverlo (targhe, messaggi pubblicitari, siti internet, manifesti, volantini, inviti e altro). I beneficiari riceveranno indicazioni su forme e modalità di pubblicità del contributo regionale nella lettera di concessione del finanziamento.
2. La Regione potrà utilizzare il materiale promozionale prodotto per finalità istituzionali.
3. Ai sensi della L. n. 124/2017 (commi da 125 a 129), i beneficiari di contributi pubblici (sovvenzioni sussidi, vantaggi, contributi o aiuti in denaro o in natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria di importo annuo uguale o superiore ad Euro 10.000,00 hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni richieste in ordine ai contributi ricevuti.

Art. 17 - Revoca del contributo.

1. Il contributo verrà revocato nei seguenti casi:
 - rinuncia del beneficiario;
 - mancata realizzazione del progetto;
 - revoca ai sensi dell'art. 14, comma 6;
 - presentazione di dichiarazioni mendaci ad esito dei controlli previsti dall'art. 15, comma 3;
2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati in base alla legislazione vigente in merito.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali.

1. L'informativa, ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, relativa al trattamento dei dati personali nell'ambito del presente procedimento, è pubblicata nel sito istituzionale della Regione del Veneto nella sezione dedicata al presente bando.

